



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-07-2003 (punto N. 19)

Delibera

N .666

del 07-07-2003

Proponente

RICCARDO CONTI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Rosanna Masci

Estensore: Rosanna Masci

Oggetto:

L.179/92 - Art.20. Norme per la cessione e locazione alloggi edilizia agevolata.

Presidente della seduta: **CLAUDIO MARTINI**

Segretario della seduta: **CARLA GUIDI**

Presenti:

TITO BARBINI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

ANGELO PASSALEVA

MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

PAOLO BENESPERI

MARCO MONTEMAGNI

ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO A

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Dipartimento - A.Ex.Dip.	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 5 agosto 1978 *Norme per l'edilizia residenziale*, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamata la legge 17 febbraio 1992 *Norme per l'edilizia residenziale pubblica*, n. 179, e successive modificazioni e integrazioni, che, in particolare:

- all'art. 6, fissa criteri, condizioni e modalità per la concessione di contributi di edilizia agevolata;
- all'art. 20, stabilisce che gli alloggi di edilizia agevolata, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, possono essere alienati o locati nei primi cinque anni decorrenti dalla data di assegnazione o dall'acquisto, previa autorizzazione della Regione;

Vista la deliberazione n. 1239 del 3.11.1997, con la quale la Giunta regionale aveva a suo tempo fissato i criteri e le condizioni per il rilascio della suddetta autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali;

Vista la legge regionale 3 novembre 1998 n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni che all'articolo 4, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce ai comuni tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione e, in particolare, quelle relative all'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 109 del 26 giugno 2002 che, nello stabilire, tra l'altro, la decorrenza dell'operatività del conferimento delle funzioni ai Comuni, demanda alla Giunta regionale il compito di disciplinare la fase transitoria con riferimento ai procedimenti in corso;

Tenuto conto che, per la materia di che trattasi, demandare ai Comuni l'espletamento dei procedimenti in corso relativi a pregressi bandi di concorso regionali, in ultimo quello ex deliberazione della Giunta regionale n. 472 dell'11 aprile 2000 (*Contributi per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata da cedere/assegnare in proprietà a soggetti appartenenti a particolari categorie sociali ex art. 4 della legge 179/92*), comporterebbe un rilevante lavoro di organizzazione e trasmissione dei necessari atti e informazioni depositati presso i competenti Uffici regionali con inevitabile prolungamento dei tempi di risposta oltre che disagi e incertezze per i cittadini;

Riscontrata peraltro la necessità, anche in considerazione della casistica rilevata nel corso di questi anni e delle modificazioni nel frattempo intervenute sia sul versante delle forme di contribuzione pubblica adottate (dal contributo in conto interessi al contributo in conto capitale) che delle competenze istituzionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di apportare specificazioni, adeguamenti e integrazioni alla disciplina di cui alla citata deliberazione G.R. n. 1239/97 finalizzati, in particolare a:

- a) pre-individuare indicatori, forme e soggetti di certificazione dei "motivi gravi" di incompatibilità delle condizioni familiari con la fruizione dell'alloggio in grado di ricondurre la particolarità delle singole situazioni entro una griglia di riferimento per quanto possibile improntata a più selettivi criteri di equità ed uniformità di trattamento a livello regionale;
- b) fissare i criteri per la determinazione delle quote annuali di contributo eventualmente spettanti ai nuovi acquirenti o soggette a restituzione, nel caso di agevolazioni in conto capitale trasferite al beneficiario

finale in unica soluzione (in termini di riduzione del costo dell'alloggio) al momento della stipula del contratto di assegnazione in proprietà/acquisto dello stesso;

- c) definire strumenti e modalità di raccordo operativo in grado di sostenere nella fase transitoria e garantire a regime il pieno esercizio da parte dei Comuni delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 77/98 tra le quali, appunto, l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi;

Visto l'art. 2, comma 2-bis, della Legge regionale 77/98 che demanda alla Giunta regionale l'esercizio delle funzioni non attinenti all'indirizzo e alla programmazione;

Ritenuto di fissare in 10 anni a decorrere dalla stipula del contratto di assegnazione in proprietà/acquisto dell'alloggio la durata del periodo entro il quale determinare, secondo la *Tabella 1* di seguito riportata, le quote annuali di contributo in conto capitale oggetto di eventuali revoche, trasferimento ad altro acquirente o restituzione alla Regione Toscana:

Tabella 1 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - Tempi e quote di riferimento per la determinazione/destinazione del contributo spettante

Dall'atto notarile di assegnazione in proprietà/acquisto, al compimento del:	Articolazione decennale quote contributo <i>(da applicarsi in caso di revoche, trasferimento a nuovo acquirente o restituzione)</i>
1° anno	90 %
2° “	80 %
3° “	70 %
4° “	60 %
5° “	50 %
6° “	47 %
7° “	42 %
8° “	34 %
9° “	24 %
10° “	12 %

Ritenuto di disciplinare la vendita o la locazione degli alloggi di edilizia agevolata secondo le disposizioni contenute nell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento e, conseguentemente, di procedere all'abrogazione della precedente deliberazione G.R. n. 1239 del 3.11.1997;

Dato atto che quanto sopra specificato nonché le disposizioni contenute nell'Allegato A, sono stati oggetto di preventiva concertazione con ANCI Toscana (incontro del 29 maggio 2003, presso il Dipartimento delle Politiche territoriali e ambientali).

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) ai sensi del punto 7) della deliberazione del Consiglio regionale n. 109, del 26 giugno 2002, l'effettuazione di ogni adempimento presupposto o conseguente a procedimenti relativi a pregressi bandi di concorso regionali, in ultimo quello ex deliberazione della Giunta regionale n. 472 dell'11

aprile 2000 (*Contributi per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata da cedere/assegnare in proprietà a soggetti appartenenti a particolari categorie sociali ex art. 4 della legge 179/92*) resta a carico della Regione Toscana;

- 2) di approvare l'Allegato A parte integrante del presente provvedimento "*Disposizioni per l'alienazione o la locazione di alloggi di edilizia agevolata*" e di fissare nei procedimenti di cui al punto 1) il relativo ambito di applicazione;
- 3) di abrogare la deliberazione G.R. n. 1239 del 3.11.1997;
- 4) di incaricare il Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali di definire, sulla base delle previste intese con ANCI Toscana, procedure e modalità operative atte a garantire un efficace raccordo tra i competenti uffici regionali e comunali e di predisporre la necessaria modulistica di riferimento.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 18/96 e successive modifiche. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, unitamente al relativo allegato "A", sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL COORDINATORE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
ROSANNA MASCI

Il Coordinatore
ROBERTO FORZIERI